

REGOLAMENTO DIFESA DI UFFICIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, vista la legge 06.03.2001 n.60, ritenuta la necessità di un proprio intervento per disciplinare alcuni aspetti che la legge rimette agli Ordini Forensi riguardo alla operatività delle nuove norme.

DELIBERA

Il seguente regolamento, disponendone la comunicazione a tutti gli avvocati iscritti all'Ordine di Taranto, mediante pubblicazione sul Notiziario Forense e sul sito internet www.oravta.it.

CAPO I

Obblighi del difensore di ufficio

1. Il difensore di ufficio incaricato ed il sostituto designato ex art. 102 c. p. p., sono tenuti ad esercitare il proprio mandato nel rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

2. I difensori di ufficio inseriti nel turno per imputati ed indagati detenuti, hanno l'obbligo di assicurare la reperibilità, secondo quanto disposto dall'art.29, comma 7° c. p. p. mediante comunicazione al Consiglio di idonei recapiti telefonici, che assicurino la possibilità di contattare in ogni momento, nel corso delle 24 ore, il difensore di ufficio.

Il Consiglio cura la comunicazione al Consiglio dell'Ordine di Lecce, per l'inserimento dei predetti recapiti telefonici, nell'elenco informatizzato previsto dalla legge, assicurandone la riservatezza.

3. Il Consiglio predispone altresì la formazione di un elenco di difensori, per effettuare le sostituzioni nei giudizi, nei casi eccezionali previsti dall'art.97, comma 4° c. p. p., inviandolo al Consiglio dell'Ordine di Lecce. I difensori di ufficio, inseriti nei turni di cui al comma precedente, hanno l'obbligo di presentarsi presso la sede giudiziaria indicata dal Consiglio dell'Ordine, non oltre l'orario di inizio dell'udienza e sino alla trattazione dell'ultima delle cause iscritte a ruolo. Al fine di essere prontamente reperito, il difensore sarà munito del proprio cellulare, il cui numero ha precedentemente comunicato al Consiglio.

Il difensore che non si sia reso reperibile, non sia comparso, o abbia abbandonato la difesa, rendendo necessaria la nomina ex art.97 4° comma c. p. p. incorre nelle sanzioni di cui al capo III.

4. L'eventuale designazione di un sostituto ai sensi 102 c. p. p., deve essere effettuata con assoluta tempestività. Anche il sostituto deve essere iscritto nell'elenco.

5. Il difensore di ufficio deve dare immediato avviso all'assistito delle facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e deve informare l'assistito del suo diritto di percepire gli onorari per l'attività svolta.

6. Il difensore che riceve un incarico professionale fiduciario, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, e salvo i casi di assoluta incompatibilità, per iscritto al difensore di ufficio, la nomina ricevuta e di avvisare il cliente che egli è tenuto a corrispondere al difensore di ufficio gli onorari eventualmente dovuti per le prestazioni professionali già effettuate.

CAPO II

Adempimenti richiesti per l'iscrizione negli elenchi

7. Il Consiglio dell'Ordine predispone i moduli per la richiesta di iscrizione all'elenco di cui all'art.97 c. p. p., cui dovrà essere allegata la documentazione prevista dagli artt.29 disp. att. c. p. p., 8 e 9, del presente regolamento.

8. L'attestazione di cui all'art.29, comma 1 bis, disp. att. c. p. p. è predisposto dal Consiglio stesso e dà atto alla proficua partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti dalla legge, ovvero della idoneità della documentazione di cui al successivo art.9.

9. L'esercizio della difesa penale per almeno due anni, deve essere dimostrato ai fini di cui all'art.29 disp. att. c. p. p., mediante la produzione dei verbali di udienza, che non siano di mero rinvio, o di atti defensionali ritualmente depositati, idonei a dimostrare l'effettiva partecipazione del difensore del processo. A tal fine il difensore dovrà produrre la documentazione di cui al periodo che precede, relativa ad almeno dieci processi, o procedimenti camerati all'anno, per almeno due anni.

CAPO III

Controlli e sanzioni

10. Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

11. Per verificare il rispetto degli obblighi di cui all'art.29, comma 7°, disp. Att. c. p. p. e di tutti gli altri obblighi richiamati nel presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine effettua periodiche consultazioni del sistema informatizzato previsto dalla legge.

Il Consiglio, considerata la residualità delle ipotesi ex art.97 4° comma c. p. p. predispone quanto necessario per assicurare che i difensori di ufficio nominati, adempiano con la più scrupolosa diligenza all'incarico loro conferito; in particolare il Consiglio concorderà con gli uffici giudiziari, il più idoneo sistema di annotazione e di comunicazione dei nominativi dei difensori, che, non presentandosi senza giustificato motivo, abbiano reso necessaria la nomina del sostituto ex art.97 4° comma c. p. p.

12. Il Consiglio dell'Ordine, verificata la violazione da parte del difensore di ufficio degli obblighi richiamati nel presente regolamento ed udito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, dispone la sospensione dell'iscritto dall'elenco dei difensori di ufficio, per un periodo non inferiore a quattro mesi, salva l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare.

L'irrogazione di un secondo provvedimento di sospensione, considerata anche la natura delle violazioni, determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma precedente.